



# **COMUNE DI CASALFIUMANESE**

**(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)**

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 16/04/2025**

## INDICE

### PREMESSA

### CAPO I - DICHIARAZIONE, DENUNCIA DI MORTE, ACCERTAMENTI, DIRITTO ALLA SEPOLTURA E NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 1 - Denuncia di morte
- Art. 2 – Obbligo di informazione
- Art. 3 – Morte su suolo pubblico
- Art. 4 - Denuncia della causa di morte
- Art. 5 - Trasporto di salma
- Art. 6 - Autorizzazione al trasporto e al seppellimento – Verbale Chiusura Feretro
- Art. 7 - Aveni diritto alla sepoltura nel cimitero comunale
- Art. 8 – Orari dei servizi funebri
- Art. 9 – Composizione delle salme per il trasporto – trattamento antiputrefattivo
- Art. 10 – Registro dei cadaveri ricevuti
- Art. 11 – Norme di comportamento nel cimitero

### CAPO II - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 12 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie
- Art. 13 – Fuoriuscita di percolato

### CAPO III – CREMAZIONE

- Art. 14 - Autorizzazione alla cremazione
- Art. 15 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 16 - Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri
- Art. 17 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

### CAPO IV - TIPI DI SEPOLTURA

- Art. 18 - Tipi di sepoltura
- Art. 19 - Campi di inumazione
- Art. 20 - Fosse di inumazione
- Art. 21 - Feretri per inumazione
- Art. 22 - Inumazione in campo
- Art. 23 - Loculi sepolcrali in concessione
- Art. 24 - Restituzione loculi
- Art. 25 - Ossari e urne funerarie in concessione
- Art. 26 – Tumulazione in loculi in concessione a tempo determinato
- Art. 27 – Tumulazione temporanea in loculo
- Art. 28 – Tumulazione in ossari in concessione a tempo determinato
- Art. 29 – Tumulazione in loculi e ossari in concessione perpetua e in tombe di famiglia e gruppi famigliari in concessione perpetua o temporanea
- Art. 30 - Interventi di manutenzione

- Art. 31 - Concessione per tombe di famiglia e gruppi famigliari
- Art. 32 - Successione nella concessione di sepolture famigliari o concessioni perpetue
- Art. 33 - Rientro in possesso di tombe di famiglia da parte del Comune
- Art. 34 - Cessione tra privati di tombe di famiglia
- Art. 35 - Manutenzione delle sepolture assegnate in concessione
- Art. 36 - Estinzione delle concessioni
- Art. 37 - Revoca della concessione
- Art. 38 - Decadenza della concessione
- Art. 39 - Rinuncia a concessione di sepoltura privata
- Art. 40 - Estinzione concessione per soppressione cimitero
- Art. 41 - Servizio di illuminazione votiva

#### **CAPO V - ADDETTI AI CIMITERI**

- Art. 42 - Compiti del personale addetto ai cimiteri

#### **CAPO VI - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO**

- Art. 43 - Trasporti di cadaveri da o per uno degli stati aderenti alla convenzione

#### **CAPO VII - TRASPORTO DI CADAVERI VERSO STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO E DA O PER DISTANZE SUPERIORI A 100 KM**

- Art. 44 - Introduzione nel paese di cadaveri provenienti da uno stato non aderente alla convenzione internazionale di Berlino
- Art. 45 - Estradizione di cadaveri diretti verso uno stato non aderente alla convenzione
- Art. 46 - Comunicazione al Prefetto
- Art. 47 - Duplice cassa per il trasporto

#### **CAPO VIII - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

- Art. 48 - Trasporto di cadaveri da e per lo stato della Città' del Vaticano

#### **CAPO IX - MORTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE**

- Art. 49 - Precauzioni in caso di morte dovuta a malattia diffusiva
- Art. 50 - Avviso di morte per malattia diffusiva
- Art. 51 - Periodo di osservazione in caso di morte per malattia diffusiva

#### **CAPO X - TUMULAZIONE DELLE CENERI DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

- Art. 52 - Disposizioni per la tumulazione delle ceneri degli animali d'affezione

#### **CAPO XI - DECORRENZA DEL REGOLAMENTO**

- Art. 53 - Entrata in vigore del regolamento

## **PREMESSA**

Tale regolamento si applica ai Cimiteri del Comune di Casalfiumanese, di seguito riportati:

1. Cimitero Capoluogo
2. Cimitero Casalino
3. Cimitero Sassoleone
4. Cimitero Maddalena
5. Cimitero San Martino in Pedriolo

La gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali, di cui al presente atto, può essere effettuata in economia o attraverso altre forme di gestione individuate.

## **CAPO I**

### **DICHIARAZIONE, DENUNCIA DI MORTE, ACCERTAMENTI, DIRITTO ALLA SEPOLTURA E NORME DI COMPORTAMENTO**

#### **Art. 1- Denuncia di morte**

La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, il luogo dove il cadavere è stato depresso.

Il medico chiamato sul posto del decesso compila la dichiarazione di morte e esprime il parere per lo spostamento della salma.

La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso e, comunque, in grado di fornire le generalità del defunto, il luogo e la data del decesso.

In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi è stato delegato dall'Amministrazione deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato dalla legge.

Nelle denunce di decesso deve essere indicato il luogo dove questo è avvenuto, qualora il decesso sia avvenuto durante il trasporto in autoambulanza, il personale addetto dovrà indicare il luogo dove il trasportato ha cessato di vivere.

#### **Art. 2 – Obbligo di informazione**

Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza a all'AUSL competente che incarica

dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti al Sindaco e alla Autorità' Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

### **Art. 3 – Morte su suolo pubblico**

Nei casi di morte sul suolo pubblico per infortunio o altra causa e quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri associati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, le persone intervenute devono informare il Medico e, nel caso si abbia il sospetto di morte dovuta a reato, l'Autorità Giudiziaria.

Il corpo sarà trasportato alla Camera di osservazione secondo le indicazioni ricevute dal medico interpellato o dall'Autorità Giudiziaria, e si dovrà disporre in modo che l'incaricato del Cimitero possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

### **Art. 4 - Denuncia della causa di morte**

Nei casi di morte improvvisa e nei casi in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo ne accerti la morte nei casi previsti.

I medici, in caso di morte di persona da loro assistita, dichiarano la malattia che a loro giudizio ne è stata la causa su apposita scheda ISTAT.

L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del Medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il Medico abbia o meno presenziato al decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere l'elenco dei nuclidi somministrati, la quantità e la data di somministrazione.

Nel caso di decesso senza assistenza del Medico curante la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal Medico necroscopo.

I Medici incaricati di eseguire le autopsie dell'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico devono denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale di Stato Civile.

Ove, dalla scheda di morte, risulti, o sorga comunque il sospetto, che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

### **Art. 5 - Trasporto di salma**

Il Medico intervenuto in occasione del decesso rilascia, nel caso in cui i familiari ne facciano richiesta, un certificato che attesti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

Tale certificazione è titolo valido per il trasporto della salma all'interno del territorio della Regione Emilia-Romagna.

L'addetto al trasporto, consegna copia della certificazione al personale della struttura ricevente, e avrà dato comunicazione del trasporto (anche via fax) al Comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina Legale dell'A.U.S.L. competente per territorio.

Il trasporto di una salma può essere svolto solo da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni e dei mezzi idonei.

I Comuni facenti parte del Nuovo Circondario Imolese possono disporre delle Camere Mortuarie dislocate presso l'A.U.S.L. di Imola, nell'ambito dei presidi di Imola, Castel San Pietro Terme e Medicina, per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- mantenimento in osservazione;
- riscontro diagnostico;
- eventuale trattamento igienico conservativo;
- deposito per un periodo indefinito in attesa di autopsie giudiziarie;
- accertamenti medico – legali;
- riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione la salma deve essere posta in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Sono ammesse le necessarie cure igieniche sulla salma in osservazione.

La salma va tenuta a disposizione per la visita necroscopica e non sarà collocata in cella frigorifera, né devono essere applicati dispositivi di refrigerazione al feretro prima che sia effettuato l'accertamento della realtà della morte.

La certificazione della realtà della morte è compito del Medico necroscopo (nominato dall'A.U.S.L. competente e dipende dal Direttore Sanitario d'Azienda) che effettua la visita necroscopica non prima di 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso.

Il certificato di accertamento della realtà della morte che attesta che la salma è divenuta cadavere è indispensabile per l'autorizzazione al seppellimento.

Negli ospedali la funzione del Medico necroscopo è svolta dal Direttore del Presidio Ospedaliero o da un Medico da lui delegato.

#### **Art. 6 - Autorizzazione al trasporto e al seppellimento – Verbale Chiusura Feretro**

Per il trasporto di cadaveri è necessaria l'autorizzazione del Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.

L'autorizzazione è rilasciata all'incaricato del trasporto, che deve avere i requisiti previsti dalla normativa vigente e il medesimo, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:

- la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
- l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
- le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

A conclusione delle verifiche sopraddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione.

Per il trasporto di resti mortali l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza.

L'autorizzazione per la sepoltura di cadavere nel Cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, in base al certificato di accertamento del decesso rilasciato dall'Autorità Competente.

La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane.

Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'A.U.S.L.

A richiesta dei genitori, nel Cimitero potranno essere accolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, presentando domanda di seppellimento all'AUSL entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto accompagnata da certificato medico.

Tali atti saranno ritirati dall'incarico del Cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

### **Art. 7 - Aveni diritto alla sepoltura nel cimitero comunale**

Nei Cimiteri Comunali devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone residenti nel Comune al momento del decesso o decedute nel suo territorio, indipendentemente dalla residenza in vita;
- i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone decedute fuori Comune, ma nate in esso o che vi abbiano avuto residenza per almeno 5 anni;
- i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone decedute fuori Comune e non più residenti per cause indipendenti dalla loro volontà, come il ricovero in case di riposo o istituti di cura per malattie mentali;
- i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone che non abbiano risieduto nel Comune per almeno 5 anni, qualora nel Cimitero siano già sepolti parenti in linea retta fino al primo grado o il coniuge/convivente (status di convivenza da dimostrare);
- i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone aventi parenti in linea retta fino al primo grado o il coniuge/convivente residente nel Comune, su istanza di almeno uno di essi;
- i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel Cimitero o in una sepoltura ad esse già intestata prima dell'adozione del presente regolamento, con estensione di tale diritto al coniuge, convivente, figli e genitori;
- i nati morti e i prodotti del concepimento, se almeno uno dei genitori rientra nei casi sopra elencati.

Ulteriori servizi o trattamenti speciali non esplicitati dal regolamento necessitano di autorizzazione da parte del Sindaco.

Il trasporto del feretro è a carico della famiglia, sia per l'organizzazione che per i costi, salvo casi particolari come quelli di indigenza, per cui provvede il Comune.

Per le persone indigenti decedute nel Comune il trasporto del feretro è gratuito solo se lo stato di indigenza è accertato e documentato da un ente competente, salvo casi eccezionali che necessitano di autorizzazione da parte del Sindaco.

Il costo dell'operazione di inumazione e della fornitura della cassa per gli indigenti è a carico del Comune.

## **Art. 8 – Orari dei servizi funebri**

Il Sindaco determina gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri.

Le tumulazioni e le inumazioni si effettuano nei giorni e negli orari determinati con apposita Ordinanza del Sindaco, che può prevedere eventuali specifiche deroghe.

## **Art. 9 – Composizione delle salme per il trasporto – trattamento antiputrefattivo**

I cadaveri destinati all'inumazione nei Cimiteri comunali devono essere contenuti in casse di legno dolce. Qualora provengano da località distanti oltre 100 Km, è obbligatoria la doppia cassa.

I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa. Qualora la cassa metallica sia interna è superflua la cerchiatura, solamente nel caso in cui sia applicata alla cassa metallica stessa, una valvola o altri dispositivi omologati, atti a fermare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Il feretro dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di responsabilità autentica resa dall'impresario che ha fornito le casse dove sono descritte le caratteristiche delle stesse.

Le iniezioni conservative vanno praticate nel caso di salme che devono essere trasportate in località fuori dalla Regione Emilia-Romagna.

Il certificato attestante l'avvenuto trattamento deve essere consegnato all'ufficio dello Stato Civile in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto.

Per i deceduti presso strutture ospedaliere tali informazioni dovranno essere fornite agli operatori della Camera Mortuaria; il certificato sarà consegnato in doppia copia e l'addetto alla chiusura del feretro provvederà al successivo inoltro agli Uffici Comunali.

## **Art. 10 – Registro dei cadaveri ricevuti**

L'incaricato del Comune, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro che può essere redatto in formato digitale:

- Le inumazioni che vengono eseguite, precisando le generalità di ogni cadavere, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo;
- Le generalità di ogni cadavere che viene tumulato, con l'indicazione del sito dove è stato deposto;
- Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero;
- Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc ...
- Il Responsabile del cimitero terrà un apposito registro per annotare le generalità delle persone i cui cadaveri sono stati cremati e le cui ceneri sono state disperse nel giardino delle rimembranze all'interno del cimitero, ove presente.

## **Art. 11 – Norme di comportamento nel cimitero**

È vietato introdurre nei cimiteri biciclette o altri veicoli, fatta eccezione per i veicoli speciali per invalidi.

Nei cimiteri è obbligatorio mantenere un contegno decoroso che non disturbi i visitatori.

È vietato camminare sulle sepolture, imbrattare lapidi, croci, muri, monumenti e danneggiare piante, siepi e qualsiasi altra proprietà del Cimitero.

I minori di 8 anni devono accedere al cimitero accompagnati da un adulto.

È vietato fotografare o filmare cortei, sepolture, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione del gestore cimiteriale.

È consentito l'accesso al cimitero con piccoli animali d'affezione (es. gatti e conigli), purché siano all'interno di un apposito trasportino. I cani di qualsiasi taglia possono accedere se condotti al guinzaglio e per quelli di media e grande taglia è necessario anche l'uso della museruola. Il proprietario è tenuto a prevenire disturbi o danni causati dal proprio animale e a raccogliere eventuali escrementi dello stesso.

È vietato collocare vasi, portavasi, composizioni floreali o altri oggetti che possano risultare ingombranti lungo i corridoi, i portici, sui marciapiedi o che possano ostacolare il passaggio dei visitatori o la movimentazione delle scale disponibili presso il cimitero. I fiori appassiti devono essere rimossi; qualora ciò non avvenga, il personale del cimitero potrà occuparsi della loro rimozione per preservare il decoro e l'ordine degli spazi.

Le imprese esterne non sono autorizzate a eseguire lavori di qualsiasi genere all'interno dei cimiteri nelle due settimane precedenti il 1° novembre, salvo preventiva autorizzazione scritta in deroga concessa dal gestore cimiteriale.

Il Sindaco stabilisce, con propria ordinanza, gli orari di apertura del Cimitero. Durante gli orari di chiusura, il cimitero deve essere chiuso a chiave, salvo che sia in funzione un sistema di chiusura automatica.

In caso di ordinanza speciale di chiusura dei cimiteri legata ad allerte meteo o altre situazioni emergenziali, i cancelli potrebbero risultare aperti, ma vigerà comunque il divieto di accesso al pubblico.

In caso di violazione delle disposizioni, si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana.

## **CAPO II**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 12 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie**

Per eseguire un'esumazione ordinaria, devono essere trascorsi almeno dieci anni dall'inumazione del feretro, fatto salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o del Sindaco, al fine di valutare preliminarmente la possibilità di raccogliere solo resti ossei.

Le esumazioni ordinarie verranno effettuate in date stabilite dall'ufficio cimiteriale e, di norma, non avranno luogo nei mesi di luglio e agosto.

L'ufficio cimiteriale informerà i cittadini sulle scadenze delle concessioni per inumazioni e delle esumazioni programmate attraverso cartelli affissi all'ingresso del cimitero e nelle aree interessate, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data dei lavori.

I parenti più prossimi dei defunti dovranno presentare domanda di esumazione presso l'ufficio cimiteriale e provvedere al pagamento delle tariffe vigenti. Essi verranno informati preventivamente sulle date delle operazioni non appena disponibili. In caso di mancato riscontro da parte dei familiari interessati, entro i termini previsti, l'esumazione potrà comunque essere eseguita dagli operatori cimiteriali.

L'esumazione si considera straordinaria se richiesta prima dei dieci anni dall'inumazione e, previa autorizzazione del gestore cimiteriale, può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno. La richiesta deve essere avanzata dai familiari e deve essere effettuata in presenza di un operatore cimiteriale. Non è prevista la presenza di operatori sanitari, salvo quando l'operatore cimiteriale ritenga necessario richiedere un parere igienico-sanitario all'Azienda Sanitaria Locale (ASL), specialmente in presenza di malattie infettive.

Le esumazioni straordinarie possono essere disposte anche dall'Autorità Giudiziaria o dal Sindaco per indagini, autopsie o accertamenti diagnostici. Non sono consentite per indagini private o per il mero desiderio dei familiari di rivedere il defunto, né per trasferire i defunti in altri campi di inumazione.

Le esumazioni ordinarie si eseguono alla scadenza della concessione, in assenza di rinnovo, e possono riguardare non solo i cadaveri, ma anche resti o ceneri. Vengono effettuate in date stabilite dall'ufficio cimiteriale, che informerà i concessionari del loculo o i loro eredi tramite comunicazione scritta e/o telefonica. In caso di irreperibilità, verranno informati eventuali parenti noti all'ufficio cimiteriale. Anche in questo caso, i parenti più prossimi dovranno presentare domanda di esumazione presso l'ufficio cimiteriale e provvedere al pagamento delle tariffe vigenti. L'ufficio cimiteriale comunicherà successivamente le date delle operazioni a chi ne ha fatto richiesta.

Le esumazioni straordinarie possono essere effettuate prima della scadenza della concessione o nel caso di concessioni perpetue, riguardando cadaveri, resti o ceneri, e avvengono su richiesta dei familiari più prossimi del defunto e con l'autorizzazione del concessionario o dei suoi eredi, con l'applicazione delle tariffe vigenti.

L'Autorità Giudiziaria o il Sindaco hanno la facoltà di disporre esumazioni straordinarie nell'ambito di indagini o accertamenti, secondo le stesse modalità previste per le esumazioni straordinarie.

L'operatore cimiteriale, valutando le condizioni della cassa durante l'esumazione o l'esumazione di un cadavere, adotterà le necessarie misure igienico-sanitarie per il suo smaltimento.

Spetta agli operatori cimiteriali stabilire se un cadavere sia completamente mineralizzato; se non lo è, il corpo verrà reinumato nel campo degli indecomposti o in una fossa specifica (se non esiste un'area dedicata alla mineralizzazione), utilizzando contenitori biodegradabili idonei. La durata della nuova inumazione sarà determinata in base alle caratteristiche del terreno cimiteriale, generalmente di cinque anni, ma può essere ridotta a due anni con l'impiego di acceleranti della decomposizione. Al termine di tale periodo, i parenti dovranno presentare nuovamente domanda di esumazione, con l'applicazione delle tariffe vigenti.

Se il cadavere non è completamente mineralizzato, con il consenso degli aventi diritto si potrà procedere alla sua cremazione.

Il trasporto di resti non completamente mineralizzati dovrà avvenire in un contenitore chiuso

e biodegradabile, inserito in una cassa ermetica facilmente lavabile e sanificabile, che dovrà essere rimossa prima della successiva operazione cimiteriale (inumazione, tumulazione o cremazione).

Se il cadavere è completamente mineralizzato, le ossa verranno raccolte nell'ossario comune, salvo diversa richiesta dei familiari, che potranno collocarli in cellette ossario, loculi o sepolture private in concessione. I resti dovranno essere conservati in una cassetta di zinco o lamiera zincata di almeno 0,660 mm di spessore, riportante nome e cognome del defunto.

Se i familiari optano per la cremazione, sarà utilizzato un contenitore combustibile e biodegradabile, resistente e riportante nome, cognome e data di morte del defunto.

Qualora i familiari non esprimano alcuna preferenza, i resti verranno trasferiti all'ossario comune del cimitero del capoluogo. Il Sindaco, su parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.), potrà disporre la cremazione con specifica ordinanza, previa informazione alla cittadinanza almeno 30 giorni prima tramite pubbliche affissioni presso il cimitero del capoluogo.

I cippi e altri elementi funerari possono essere ritirati dai familiari previa richiesta al gestore del servizio cimiteriale, oppure smaltiti a carico del Comune, mentre le lapidi dei loculi e degli ossari vengono rimontate rimuovendo i riferimenti dei defunti estumulati.

Indumenti, casse e materiali rinvenuti durante le operazioni di esumazione ed estumulazione sono considerati rifiuti speciali. Gli effetti preziosi trovati, se non reclamati, resteranno nella disponibilità del Comune, mentre fiori e altri oggetti saranno smaltiti come rifiuti urbani.

Non è consentito al pubblico assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione; possono essere presenti solo i parenti più prossimi del defunto o gli incaricati della famiglia.

In caso di disaccordo tra i familiari sulla destinazione del defunto a seguito di esumazione o estumulazione, si applica per analogia la normativa sulla cremazione: prevale la volontà del coniuge, se vivente, salvo diverse disposizioni testamentarie del defunto, che devono essere presentate al gestore cimiteriale. In assenza del coniuge, il consenso spetta al parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile. Se vi sono più parenti dello stesso grado, il consenso deve essere espresso da tutti.

Se, a seguito di un'estumulazione, traslazione o tumulazione, emergono irregolarità (es. sovrapposizioni interne, casse o urne non conformi), i richiedenti dovranno provvedere a regolarizzare la situazione.

### **Art. 13 – Fuoriuscita di percolato**

Nel caso in cui, a causa della sovrappressione dei gas di putrefazione all'interno di un loculo, si verifichi la fuoriuscita di gas e/o percolato, gli operatori cimiteriali provvederanno a individuare il loculo presumibilmente responsabile della fuoriuscita. Una volta identificato, gli addetti dell'ufficio cimiteriale informeranno tempestivamente i parenti del defunto, qualora siano reperibili nei dati disponibili presso l'ufficio o attraverso le informazioni fornite al momento della concessione.

Trattandosi di una situazione da risolvere con urgenza per motivi igienico-sanitari, il gestore cimiteriale potrà disporre l'intervento immediato sul loculo identificato come probabile responsabile della fuoriuscita, anche in assenza di consenso da parte dei diretti interessati, qualora non fosse possibile ottenere un loro tempestivo riscontro, provvedendo ad avvisarli il prima possibile.

L'intervento sarà effettuato con le dovute cautele e nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti, al fine di limitare il disagio per le aree circostanti e preservare il decoro cimiteriale.

Qualora venga accertato che la fuoriuscita di percolato proviene effettivamente dal loculo individuato, il concessionario e/o i suoi eredi saranno tenuti a eseguire gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni originarie della sepoltura e a farsi carico delle spese relative ai danni eventualmente causati ad altri loculi o alle strutture cimiteriali coinvolte.

Nel caso in cui il concessionario e/o i suoi eredi non siano reperibili, l'onere del ripristino e delle relative spese ricadrà sul parente più prossimo del defunto.

## **CAPO III**

### **CREMAZIONE**

#### **Art. 14 - Autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità previste dalla normativa vigente:

- Disposizione testamentaria;
- Iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
- Volontà manifestata dal coniuge;
- Volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74-75- 76- e 77 del Codice Civile, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i pari grado.

La manifestazione di volontà di cui al comma precedente deve essere resa in forma scritta, anche inserita nell'istanza di cremazione.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- certificato in carta libera del Medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento della realtà della morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- la cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall' A.U.S.L. del luogo di amputazione.

La cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune del decesso o del luogo ove si trovano i resti mortali, previa acquisizione di dichiarazione resa ai sensi del T.U. 445/2000.

## **Art. 15 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui alla "Direttiva in merito all'applicazione dell'art.11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19" (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, da tutti i parenti di 1° grado. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto della volontà del defunto e comunque deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove sono custodite.

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato dal Comune o delle Imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della L.R.n.19/2004.

## **Art. 16 - Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri**

L'affidamento familiare o personale di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune competente del luogo di conservazione delle ceneri ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto, in vita, dal defunto o della volontà espressa verbalmente, in vita, dal defunto e manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal coniuge e da tutti i parenti di 1° grado.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel Cimitero (deposito a pagamento) finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

In caso di decesso o di inabilità dell'affidatario l'urna cineraria torna sotto la responsabilità dell'Amministrazione Comunale che la tumula nel cimitero.

I soggetti di cui sopra presentano al Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale

dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
- i dati della persona a cui può essere consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo atto di affidamento;
- fa conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso l'affidatario non intendesse più conservarla.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero, allegando il relativo atto di affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia, con l'indicazione:

a) per affidamenti di urne autorizzati:

- dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
- dei dati identificativi del defunto.

b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:

- dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data.

c) per i recessi dall'affidamento:

- dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

### **Art. 17 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri**

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato

Civile ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

## **CAPO IV**

### **TIPI DI SEPOLTURA**

#### **Art. 18 - Tipi di sepoltura**

Oltre alle modalità di sepoltura già previste dalle normative precedenti, il Comune offre le seguenti modalità di sepoltura in concessione:

- Inumazione in campo comune a pagamento, con durata minima di dieci anni.
- Tumulazione a pagamento in loculi comunali, concessi per 30 anni e prorogabili su richiesta degli aventi diritto per ulteriori due periodi di 10 anni ciascuno (massimo 20 anni), previo pagamento del 25% del prezzo vigente al momento della richiesta di rinnovo.
- Tumulazione gratuita e definitiva in ossario comune per resti mortali o ceneri provenienti da esumazione o estumulazione.
- Tumulazione a pagamento in ossari comunali, concessi per 99 anni, per resti mortali e ceneri.
- Tumulazione a pagamento in tombe o cappelle di famiglia, costruite a cura dei privati, con concessione novantennale rilasciata tramite bando pubblico.
- Tumulazione a pagamento in loculi novantennali destinati a gruppi familiari, concessi tramite bando pubblico.

La durata delle concessioni decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, ove previsto, e dalla data di sepoltura per le inumazioni.

#### **Art. 19 - Campi di inumazione**

I cimiteri sono, di norma, dotati di un campo comune destinato alla sepoltura decennale per inumazione.

Tale campo è suddiviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve avvenire in modo ordinato e preferibilmente sequenziale, senza possibilità di scelta da parte dei familiari riguardo alla zona in cui inumare il proprio caro. L'inumazione deve inoltre essere effettuata senza distinzione di sesso.

Possono essere previsti reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone che professano un culto diverso da quello cattolico.

Le medesime disposizioni si applicano anche alle sepolture nel campo di mineralizzazione o in fosse adibite a tale scopo.

Un'area del cimitero può essere destinata all'inumazione degli arti amputati, previa esplicita richiesta da presentare al gestore cimiteriale e tale area deve essere individuata nella planimetria tenuta presso l'Ufficio Tecnico del Comune.

## **Art. 20 - Fosse di inumazione**

Ciascuna fossa destinata all'inumazione deve essere scavata ad una profondità minima di 2 metri, salvo motivazioni tecniche che possano giustificare un adeguamento della profondità in relazione alle caratteristiche geologiche del terreno, garantendo comunque condizioni di decomposizione adeguate e igienicamente sicure; deve inoltre essere colmata in modo che la terra scavata dalla superficie sia posta attorno al feretro, mentre quella proveniente dalla profondità venga riportata in superficie.

## **Art. 21 - Feretri per inumazione**

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in una cassa di legno dolce con uno spessore minimo di 2 cm, salvo diverse disposizioni della normativa nazionale vigente. Il defunto deve indossare vesti biodegradabili e deve essere sepolto in una fossa separata dalle altre, salvo il caso di madre e neonato deceduti durante il parto, i quali possono essere tumulati nella stessa cassa e nella medesima fossa.

Qualora il feretro provenga da una località distante oltre 100 km, è obbligatoria la doppia cassa.

Per i cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune, per i quali è obbligatoria la duplice cassa, quella metallica dovrà essere preferibilmente esterna.

Gli arti amputati destinati all'inumazione devono essere avvolti in materiale biodegradabile, con i relativi oneri a carico del richiedente.

Ogni cassa deve portare l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore e su di essa deve essere apposta una targhetta metallica riportante il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

## **Art. 22 - Inumazione in campo**

Gli interessati devono presentare al gestore cimiteriale un'apposita domanda di seppellimento e versare la relativa tariffa cimiteriale.

La recinzione o il copritomba potranno essere collocati non prima di otto mesi dall'inumazione, per consentire il corretto assestamento del terreno, e dovranno essere approvati dal gestore cimiteriale.

È consentita, previa autorizzazione del necroforo, la recinzione della fossa con barriere in ferro o cordonature in cemento o marmo, purché non superino le dimensioni di 1,40 x 0,55 metri.

Le epigrafi dovranno riportare il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Le testate dovranno essere dotate di un basamento (copritomba) in muratura o altro materiale resistente e pesante, in grado di garantire la stabilità della struttura. L'altezza del copritomba non dovrà superare 1,50 metri.

I copritomba devono presentare un'apertura superiore e non coprire interamente l'area di inumazione, per consentire la corretta mineralizzazione dei defunti inumati.

Nella superficie libera dal copritomba è vietato l'uso di materiali impermeabilizzanti o comunque tali da impedire l'azione degli agenti atmosferici sul terreno.

È consentito ai familiari coltivare fiori e arbusti sulla sepoltura, purché non assumano

proporzioni eccessive né superino il perimetro della tomba. Gli arbusti che superano l'altezza di un metro dovranno essere ridimensionati a cura degli interessati.

È vietato l'utilizzo di ghiaia o pietre al di fuori del perimetro di recinzione dell'inumazione.

Le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati all'interno del cimitero e devono essere introdotti già completi e pronti per il montaggio.

La manutenzione dell'area di inumazione è a carico dei concessionari.

Il personale addetto provvederà al ritiro e alla dispersione di qualsiasi materiale ritenuto non decoroso.

### **Art. 23 - Loculi sepolcrali in concessione**

Nei cimiteri, il Comune mette a disposizione loculi sepolcrali destinati alla tumulazione, concessi ai privati per un periodo iniziale di 30 anni.

Il periodo di concessione dei loculi può essere prorogato su richiesta per ulteriori 10 anni, fino a un massimo di 20 anni, con il pagamento di una quota pari al 25% del prezzo in vigore al momento della richiesta di rinnovo, per ogni periodo di rinnovo.

Ogni richiesta di rinnovo o retrocessione deve essere formalizzata per iscritto e presentata al gestore cimiteriale tramite apposita modulistica; qualora il concessionario originario non fosse più in vita al momento del rinnovo, l'atto potrà essere sottoscritto dal coniuge superstite o, in sua assenza, da un erede del concessionario.

La richiesta di rinnovo deve essere presentata 6 mesi in anticipo rispetto alla scadenza.

Le concessioni sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione della relativa domanda presso il protocollo del gestore del servizio, redatta su apposita modulistica. La durata della concessione decorre dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. Per le concessioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la decorrenza era determinata dalla data di tumulazione.

L'ordine di assegnazione dei loculi non retrocessi è il seguente: vengono prima assegnati tutti i loculi di una colonna, dal più basso al più alto; poi si passa alla colonna successiva, invertendo la direzione di assegnazione dal più alto al più basso; nella successione delle colonne, si inizia sempre dalla colonna di sinistra di ciascun blocco.

L'ordine di assegnazione sopra descritto discende automaticamente dal numero del loculo risultante nel relativo registro.

La concessione avviene solo in presenza di contestuale decesso del defunto destinatario della concessione stessa, senza possibilità di prenotazione prima dell'avvenuto decesso.

Le spese contrattuali sono tutte a carico del richiedente.

Nel caso in cui la famiglia del defunto desideri riunire più cadaveri tumulati nei cimiteri del territorio comunale, riferiti a coniugi, conviventi, ascendenti o discendenti prossimi del de cuius aventi diritto di sepoltura secondo quanto previsto all'art.7, sarà possibile richiedere uno o più loculi contigui, previa restituzione al Comune, ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento, dei loculi già occupati; è inoltre possibile riunire il cadavere del coniuge o convivente, dei genitori e dei figli del de cuius, anche se tumulati in un cimitero situato fuori dal territorio comunale.

Il diritto di sepoltura spetta al defunto destinatario della concessione, al suo coniuge o convivente (previa dimostrazione dello status), al concessionario e ai suoi familiari; per

famiglia del concessionario si intendono il coniuge o convivente (previa dimostrazione dello status), gli ascendenti e discendenti in linea retta, nonché fratelli e sorelle, nel rispetto della capienza del loculo e senza sovrapposizioni.

Se lo spazio lo consente, sarà possibile la tumulazione dei coniugi dei familiari sopra indicati.

Non è ammessa la tumulazione di persone estranee o di familiari non espressamente indicati.

Al momento della richiesta di tumulazione, il richiedente deve dichiarare di agire per conto di tutti gli aventi diritto. In caso di disaccordo tra i familiari, prevale la volontà del concessionario. Se il concessionario è deceduto, si applicano per analogia i criteri previsti dalla normativa sulla cremazione in merito alla priorità decisionale.

Il concessionario ha l'obbligo di posare una lapide in marmo fornita grezza dal Comune. Nel caso di loculi retrocessi, la lapide può presentare segni di precedente utilizzo, motivo per il quale la tariffa di concessione per loculi retrocessi risulta ridotta rispetto a quella di un loculo mai utilizzato.

Qualora si voglia sostituire la lapide fornita dal Comune tale dovrà risultare in sintonia per colorazione, materiale e struttura con i loculi adiacenti.

Nei casi in cui risulta consentita l'applicazione ad incasso secondo il parametro di uniformità sopra indicato, i rifasci dovranno essere dello stesso materiale e colore della lapide.

Sulla lapide deve essere riportato il nome, cognome, data di nascita e data di morte dei defunti tumulati.

Le lapidi possono includere portafiori (di norma a sinistra), porta-lume, fotografia e accessori.

Eventuali ornamenti, iscrizioni o epigrafi devono essere approvati preventivamente dal gestore cimiteriale.

È vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm.

È vietata l'apposizione di qualunque ulteriore chiusura in vetro del loculo.

I loculi utilizzati, anche se momentaneamente vuoti, dovranno essere chiusi con lapidi di marmo grezzo.

È vietata l'unione di più loculi mediante un'unica lapide; nei casi in cui tale fosse già presente, nell'eventualità in cui dovesse essere smontata, potrà essere rimontata come lo era già. Se, viceversa, dovesse essere cambiata, anche a seguito di rottura, dovrà essere rimontata in conformità a quanto previsto dal regolamento vigente.

Non si richiede di adattare le lapidi già esistenti qualora debbano essere completate o smontate per aggiungere i resti o ceneri di altri defunti e i relativi dati di riferimento.

La manutenzione dei loculi è a carico dei concessionari.

Qualora la concessione venga richiesta per la tumulazione di un defunto residente fuori dal Comune, sarà applicato un aumento sul prezzo in vigore al momento della richiesta, ma tale aumento non si applica se il deceduto ha perso la residenza non per sua scelta, ma a causa di ricovero in case di riposo o in istituti di cura per malattie mentali.

Le concessioni di loculi rilasciate a partire dal 10 febbraio 1976 (data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, che ha abolito le concessioni perpetue) hanno una durata trentennale e sono soggette alle modalità di rinnovo indicate nel presente regolamento;

qualora una concessione sia stata stipulata successivamente a tale data ma riguardi una tumulazione avvenuta prima del 10 febbraio 1976, essa è da considerarsi perpetua e non soggetta a rinnovo, poiché disciplinata dalla normativa vigente al momento della sepoltura.

#### **Art. 24 - Restituzione loculi**

La concessione non dà diritto alla proprietà del loculo, ma esclusivamente all'uso ai fini di sepoltura, con divieto di trasferimento tra privati, sia per utilizzo che per donazione.

I loculi in concessione, retrocessi e sgomberati prima della scadenza, ritorneranno nella piena disponibilità del Comune e potranno essere ceduti a nuovi richiedenti secondo le tariffe in vigore.

Nel caso in cui il defunto, indicato come destinatario nell'atto di concessione, venga estumulato non per riduzione della salma, ma per traslazione in altra posizione, la concessione dovrà considerarsi decaduta e il loculo tornerà a pieno titolo a disposizione del Comune.

La restituzione di un loculo comporta il trasferimento delle salme, dei resti mortali o delle ceneri in esso tumulate da parte degli interessati.

Alla scadenza della concessione, se non diversamente richiesto, i resti mortali e le ceneri tumulate vengono trasferite presso l'ossario comune del cimitero.

#### **Art. 25 - Ossari e urne funerarie in concessione**

Nei cimiteri, il Comune provvederà alla costruzione di ossari, che saranno concessi in uso novantanovenne ai privati, dietro pagamento di un corrispettivo stabilito. Gli ossari non retrocessi saranno assegnati secondo le stesse modalità applicate per i loculi temporanei.

Le concessioni vengono assegnate in base all'ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda presso il protocollo del gestore del servizio, utilizzando l'apposita modulistica.

Le concessioni contrattualizzate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento decorrono dalla data di stipula.

Gli ossari vengono dati in concessione solo a seguito di decesso o per operazioni cimiteriali programmate e non possono altrimenti essere prenotati anticipatamente.

Le spese contrattuali sono tutte a carico del richiedente.

In ogni ossario devono essere tumulate le ceneri o i resti mortali del defunto destinatario dell'atto di concessione. Se le dimensioni dell'ossario lo consentono, potranno esservi collocate anche cassette ossario e urne cinerarie appartenenti al concessionario e ai familiari del defunto destinatario o del concessionario, previa autorizzazione del concessionario stesso o, in sua assenza, dei suoi eredi, secondo quanto previsto dal successivo art. 32 in merito alla dichiarazione di successione o discendenza e alla designazione del referente incaricato.

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere a proprie spese alla sistemazione dell'urna o della cassetta di resti mortali, che non dovranno risultare sovrapposte, e all'apposizione di una lapide in marmo recante il nome, cognome, data di nascita e data di morte di chi vi è tumulato; altre iscrizioni o epigrafi dovranno essere approvate preventivamente dal gestore cimiteriale.

È vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm.

È vietata l'unione di più ossari mediante un'unica lapide; nei casi in cui tale fosse già presente nel caso in cui dovesse essere smontata, potrà essere rimontata come lo era già. Se, viceversa, dovesse essere cambiata, anche a seguito di rottura, dovrà essere rimontata in conformità a quanto previsto dal regolamento vigente; non si richiede di adattare le lapidi già esistenti qualora debbano essere completate o smontate per aggiungere i resti o ceneri di altri defunti e i relativi dati di riferimento.

Gli ossari possono essere restituiti al Comune, che potrà riassegnarli per nuove concessioni, previo sgombero da parte del concessionario.

Gli ossari utilizzati, anche se momentaneamente vuoti, dovranno essere chiusi con lapidi di marmo grezzo.

La manutenzione degli ossari è a carico dei concessionari.

Nel caso in cui il defunto, indicato nell'atto di concessione come destinatario della stessa, venga estumulato non per riduzione, ma per traslazione in altra posizione, la concessione dovrà considerarsi decaduta e l'ossario tornerà a disposizione del Comune, previo sgombero di eventuali resti mortali o ceneri da parte degli interessati.

Alla scadenza della concessione, se non diversamente richiesto, i resti mortali e le ceneri tumulate negli ossari vengono trasferite all'ossario comune del cimitero.

#### **Art. 26 – Tumulazione in loculi in concessione a tempo determinato**

In ogni loculo deve essere tumulato il defunto indicato nella concessione e possono essere tumulati ulteriori defunti, senza sovrapposizioni all'interno del loculo, secondo quanto definito all'art. 23.

Le pratiche di richiesta di tumulazione devono essere sottoscritte dal concessionario e in caso di suo decesso, da un suo erede legittimo. Alla sottoscrizione della richiesta presso gli uffici del gestore cimiteriale, il richiedente deve dichiarare di agire in nome e per conto di tutti gli aventi diritto.

I diritti di concessione riguardanti la tumulazione nonché i canoni di concessione dei nuovi loculi e il rinnovo delle concessioni dei loculi trentennali in scadenza sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 27 – Tumulazione temporanea in loculo**

In caso di richiesta urgente di tumulazione e in assenza di loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione temporanea e gratuita del diritto d'uso di un loculo non ancora utilizzato da un concessionario. La cessione deve essere formalizzata con un atto scritto.

La salma tumulata dovrà essere traslata non appena sarà disponibile un loculo da assegnare in concessione secondo le tariffe vigenti. In tali casi, il richiedente sarà tenuto a corrispondere il pagamento di una sola tumulazione, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento della prima richiesta.

#### **Art. 28 – Tumulazione in ossari in concessione a tempo determinato**

In ogni ossario deve essere tumulato il defunto indicato nella concessione e possono essere

tumulati ulteriori defunti, senza sovrapposizioni all'interno del loculo, secondo quanto definito all'art. 25.

Alla sottoscrizione della richiesta presso gli uffici del gestore cimiteriale, il richiedente deve dichiarare di agire in nome e per conto di tutti gli aventi diritto.

I diritti di concessione relativi alla tumulazione, nonché i canoni di concessione per i nuovi ossari e il rinnovo delle concessioni in scadenza, vengono fissati con deliberazione della Giunta Comunale.

### **Art. 29 – Tumulazione in loculi e ossari in concessione perpetua e in tombe di famiglia e gruppi famigliari in concessione perpetua o temporanea**

Il diritto di sepoltura nelle sepolture private quali tombe di famiglia e gruppi familiari è riservato al defunto o ai defunti destinatari indicati nell'atto di concessione, al concessionario, ai suoi ascendenti, al coniuge o convivente (la qualità di convivente deve essere dimostrata con riferimento alla data del primo decesso dei conviventi attraverso ricerca anagrafica storica), ai discendenti in linea retta e ai coniugi di questi ultimi oltre che ai fratelli e sorelle del concessionario e relativi coniugi, nel limite della capienza della sepoltura e senza sovrapposizioni. Non è ammessa la tumulazione di altre persone; tuttavia, il Sindaco può autorizzare, su richiesta, l'accoglimento nella sepoltura privata di persone defunte estranee alla famiglia, purché legate ad essa da un vincolo di parentela, amicizia o obbligazione.

I requisiti per la sepoltura in loculi o ossari in concessione perpetua sono gli stessi previsti per le sepolture familiari private quali tombe di famiglia e gruppi familiari.

### **Art. 30 - Interventi di manutenzione**

Qualunque intervento di manutenzione straordinaria o di recupero delle sepolture in concessione deve essere preventivamente comunicato ed eventualmente autorizzato dal gestore cimiteriale.

### **Art. 31 - Concessione per tombe di famiglia e gruppi famigliari**

Le concessioni per tombe di famiglia, gruppi familiari o aree destinate alla costruzione di sepolture private (tombe di famiglia e cappelle gentilizie) hanno una durata di 99 anni. Alla scadenza, il concessionario o i suoi eredi potranno rinnovare la concessione secondo le modalità e le tariffe vigenti al momento della scadenza; per esercitare tale diritto, gli interessati dovranno presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza ed un eventuale diniego dell'istanza dovrà essere motivato da ragioni di pubblico interesse.

Le tombe di famiglia, i gruppi famigliari e i terreni per la costruzione di sepolture private potranno essere assegnati a seguito di bando pubblico, in base alle disposizioni indicate nel bando stesso.

La concessione in uso di un'area per la costruzione di tombe di famiglia, di una tomba di famiglia già esistente o di un gruppo familiare può essere concessa esclusivamente a soggetti che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

- persone residenti nel Comune o che vi abbiano risieduto in passato;
- coniugi di persone già sepolte nel Cimitero Comunale, anche se non residenti nel Comune;

- persone con parenti fino al 3° grado già sepolti nel Cimitero Comunale, anche se non residenti nel Comune.

La concessione è nominativa, e ciascun richiedente può presentare una sola domanda per ogni bando pubblico.

Le regole relative alla tumulazione nelle sepolture private sono definite nell'art. 29.

L'assegnazione di terreni per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali avviene sulla base di piani di lottizzazione regolarmente approvati.

Le sepolture dovranno essere realizzate direttamente dai privati, seguendo progetti approvati secondo la normativa edilizia vigente. Al momento dell'approvazione del progetto, verrà stabilito il numero massimo di cadaveri che la sepoltura potrà contenere.

Le sepolture costruite su aree in concessione devono essere completate entro due anni dalla data della concessione stessa.

Le tombe private non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

Una volta terminata la costruzione e prima dell'uso, le tombe dovranno essere collaudate da un tecnico abilitato, che rilascerà un certificato di conformità rispetto al progetto approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'Ufficio Tecnico, previo parere del Coordinatore Sanitario, rilascerà il certificato di conformità definitivo.

### **Art. 32 - Successione nella concessione di sepolture famigliari o concessioni perpetue**

Alla morte del concessionario, la concessione di una tomba di famiglia, di un'area destinata alla costruzione di sepolture private o di un gruppo familiare passa agli eredi secondo le norme del Codice Civile. Gli eredi devono comunicare le proprie generalità al gestore cimiteriale mediante un'apposita Dichiarazione di successione ereditaria, resa sotto la responsabilità dei firmatari, e designare tra loro un rappresentante, che sarà responsabile degli obblighi previsti dall'atto di concessione e dovrà confermare l'espletamento di tutte le pratiche relative alla sepoltura.

Lo stesso principio si applica alle concessioni perpetue di qualsiasi tipologia di sepoltura e agli ossari.

Gli eredi possono rinunciare ai diritti sulla concessione sottoscrivendo una dichiarazione specifica; se uno degli eredi indicati nell'atto di successione decede senza aver formalizzato la rinuncia, la successione dovrà essere aggiornata includendo sia gli eredi precedentemente indicati sia quelli del concessionario erede deceduto.

Qualora tutti gli eredi concessionari presentino formale rinuncia ai diritti sulla concessione, quest'ultima verrà retrocessa e tornerà nella disponibilità del Comune. In tal caso, sarà onere dei parenti più prossimi dei defunti eventualmente tumulati nella sepoltura retrocessa provvedere, a proprie spese, alla loro estumulazione e alla successiva collocazione in altra destinazione.

Per le concessioni di cui non si dispone del contratto originale, indipendentemente dalla tipologia (tomba di famiglia, area per la costruzione di tombe di famiglia, gruppo familiare, loculo in concessione perpetua o ossario), chiunque reclami il diritto all'uso della sepoltura deve dimostrare di essere discendente o erede del capostipite indicato sulla lapide (ossia il defunto con la data di decesso più lontana nel tempo). In tal caso, dovrà essere rilasciata una Dichiarazione di discendenza, analoga alla Dichiarazione di successione ereditaria.

In assenza di una Dichiarazione di successione ereditaria o, laddove manchi il contratto di concessione, di una Dichiarazione di discendenza sottoscritta dagli interessati, la sepoltura non potrà essere utilizzata per ulteriori tumulazioni, salvo diverse disposizioni dell'amministrazione comunale.

Se il contratto di concessione non è reperibile e non risulta alcun capostipite indicato sulla lapide, gli interessati dovranno fornire idonea documentazione attestante la proprietà familiare della concessione. Tale documentazione verrà esaminata dal gestore cimiteriale e dall'amministrazione comunale.

### **Art. 33 - Rientro in possesso di tombe di famiglia da parte del Comune**

Le tombe di famiglia non possono, di norma, essere oggetto di cessione tra privati salvo casi eccezionali come riportato nell'art. 34.

In caso di rinuncia, abbandono o incuria da parte di un singolo o di una famiglia rispetto a posti di perpetuità già concessi, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso e uso pubblico dei posti rinunciati o abbandonati; in tal caso, il Comune acquisisce automaticamente anche la proprietà e il possesso delle opere murarie presenti nel soprasuolo o sottosuolo, con facoltà di cederle o concederle a terzi.

A tal fine, sarà data preventiva comunicazione tramite affissione di avvisi presso il cimitero di riferimento nell'anno precedente al rientro in possesso da parte del Comune, al fine di consentire agli interessati di regolarizzare la situazione nel caso di abbandono o incuria; l'avviso dovrà inoltre essere pubblicato per 30 giorni all'albo pretorio del Comune e pubblicato come estratto su almeno un quotidiano a tiratura nazionale.

Nel caso in cui il Comune rientri in possesso della concessione, questa potrà essere riassegnata e il nuovo concessionario sarà tenuto a corrispondere al Comune una somma pari al valore del terreno, calcolata secondo le tariffe vigenti.

### **Art. 34 - Cessione tra privati di tombe di famiglia**

Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati solo in via eccezionale, previa autorizzazione della Giunta Comunale, e dopo che questo organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.

Le spese contrattuali sono tutte a carico del richiedente subentrante rispetto al contratto di concessione della tomba di famiglia.

### **Art. 35 - Manutenzione delle sepolture assegnate in concessione**

Tutte le concessioni di sepolture, che comprendono loculi, ossari, tombe di famiglia o gruppi familiari ed aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia, dovranno essere mantenute in perfetto stato di conservazione e decoro a cura del titolare della concessione o dei suoi eredi, fino all'estinzione della concessione stessa. La responsabilità della manutenzione comprende eventuali ripristini e interventi periodici, al fine di preservare la sicurezza e l'integrità delle sepolture.

Nelle tombe di famiglia a pozzo di vecchia concessione, in cui non sia possibile garantire spazio sufficiente per adeguati ripiani e corridoi, non sarà consentita l'effettuazione di tumulazioni in sovrapposizione. In tali casi, sarà necessario predisporre divisori in cemento o marmo, fino a esaurimento dello spazio disponibile. Inoltre, qualora gli operatori cimiteriali

non possano accedere in sicurezza per eseguire le operazioni previste, queste saranno sospese fino a quando non verranno adottate le misure necessarie per ripristinare condizioni di sicurezza adeguate.

Nel caso di inadempimento degli obblighi di manutenzione da parte del titolare della concessione, il Comune avrà la facoltà di procedere d'ufficio, previa diffida, all'esecuzione delle opere necessarie, addebitando il relativo costo agli interessati, con il sistema privilegiato delle imposte dirette, come previsto dalla normativa vigente.

Per le concessioni di vecchia data, ove i feretri non siano più identificabili a causa della mancanza delle targhette, qualora venga richiesto uno spostamento o una riduzione della sepoltura, gli aventi diritto dovranno designare congiuntamente un responsabile per tutti gli adempimenti necessari, al fine di evitare qualsiasi responsabilità a carico dell'Ente. In tal caso, il Comune declina ogni responsabilità per le operazioni che verranno eseguite.

### **Art. 36 - Estinzione delle concessioni**

Le concessioni per sepolture private, che riguardano loculi, ossari, sepolture private o aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia, si estinguono per scadenza del termine, revoca, decadenza, rinuncia o soppressione del cimitero.

### **Art. 37 - Revoca della concessione**

La revoca della concessione può essere disposta dal Comune esclusivamente per motivi di eccezionale interesse pubblico. In tal caso, il concessionario avrà diritto ad ottenere, senza oneri, un posto corrispondente a quello della precedente concessione, per la durata residua che gli spetta.

Inoltre, il concessionario avrà diritto al trasporto gratuito del feretro o dei resti nel nuovo sito.

### **Art. 38 - Decadenza della concessione**

La decadenza può essere dichiarata dal Comune concessionario, previa regolare diffida, per inadempienza delle obbligazioni assunte con l'atto di concessione e nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

### **Art. 39 - Rinuncia a concessione di sepoltura privata**

Il diritto di rinuncia può essere esercitato dal concessionario o, nel caso di decesso dello stesso, dagli eredi, che dovranno redigere una dichiarazione di rinuncia, come previsto dall'Art. 32. Nel caso in cui gli eredi siano due o più, la rinuncia potrà essere presentata dal rappresentante designato, che avrà il compito di intervenire in tutti gli atti e per tutti gli adempimenti richiesti dal Comune.

Sarà onere dei parenti più prossimi dei defunti eventualmente tumulati nella sepoltura privata retrocessa provvedere, a proprie spese, alla loro estumulazione e alla successiva collocazione in altra destinazione.

### **Art. 40 - Estinzione concessione per soppressione cimitero**

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

Le concessioni sono dichiarate estinte, inoltre, nei seguenti casi:

- qualora la tomba risulti palesemente abbandonata ed in stato di degrado e da prelieve opportune ricerche non risultano eredi o altri obbligati alla cura della tomba;
- qualora la sepoltura sia di antica data (minimo oltre i 100 anni) e non risultano in vita eredi o altri obbligati.

Nei casi sopra descritti, la concessione sarà dichiarata estinta e le tombe acquisite alla piena disponibilità del Comune. Gli avvisi che il Comune stesso dovrà esibire sono indicati all'art. 33 del presente regolamento.

#### **Art. 41 - Servizio di illuminazione votiva**

Il Comune provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione esterna a gestore sufficientemente attrezzato ed idoneo allo scopo.

## **CAPO V**

### **ADDETTI AI CIMITERI**

#### **Art. 42 - Compiti del personale addetto ai cimiteri**

Il personale addetto al cimitero deve:

- verificare la conformità dei feretri alle disposizioni vigenti per l'inumazione o la tumulazione;
- ricevere e conservare i decreti di autorizzazione alla sepoltura;
- sorvegliare, nel caso venga istituito, il deposito di osservazione situato nel cimitero;
- denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco ogni azione di vilipendio di cadavere;
- custodire le chiavi del cancello di ingresso dei locali del cimitero e tutto il materiale e le attrezzature di pertinenza del cimitero stesso;
- mantenere in stato decoroso il cimitero, le adiacenze e l'accesso, compreso lo sfalcio delle erbacce;
- mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma atta a convogliare lo scolo delle acque piovane;
- tenere costantemente puliti i viali, coltivare le piante, le siepi ed i fiori all'interno del cimitero e nell'area di pertinenza;
- scavare le fosse, inumare i feretri e ricoprire le fosse con la terra;
- tumulare i feretri e richiudere i loculi;
- assistere gli incaricati delle autopsie speciali che si dovessero effettuare nel cimitero provvedendo alle occorrenti;
- operazioni di esumazione, disinfezione, pulizia, ecc...

- sorvegliare le salme deposte nella camera mortuaria;
- provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie e a quelle straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria o autorizzate dal Sindaco;
- inumare gli arti amputati di cui sia chiesta la sepoltura nel cimitero, controllando che siano confezionate con materiale biodegradabile;
- raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa o i resti mortali dei defunti esumati o estumulati, qualora non sia richiesta diversa destinazione;
- vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro in assenza di permesso da parte dell'Amministrazione comunale;
- denunciare al Sindaco ogni manomissione o infrazione alla normativa vigente;
- presentarsi all'estrazione dei feretri dal carro funebre all'ingresso del cimitero per il trasporto alla camera mortuaria o al luogo di sepoltura;
- trovarsi nel cimitero negli orari stabiliti.

È vietato agli addetti al cimitero riscuotere tasse o diritti di competenza del Comune o del gestore cimiteriale e richiedere pagamenti per prestazioni, che devono essere indicate nell'apposita tariffa e corrisposte esclusivamente agli uffici cimiteriali preposti.

## **CAPO VI**

### **TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO**

#### **Art. 43 - Trasporti di cadaveri da o per uno degli stati aderenti alla convenzione**

Gli Stati aderenti alla convenzione sono: (Austria, Germania, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Turchia, Zaire).

I trasporti di cadaveri da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. I cadaveri stessi debbono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato per i cadaveri da estradare dal territorio nazionale dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso e per i cadaveri da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

Nei casi previsti dal presente articolo il Sindaco agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.

Per quanto non previsto nel seguente articolo si rinvia alle disposizioni contenute nell'accordo internazionale concernente il ricevimento dei cadaveri sottoscritto a Berlino il 10/02/37 e rese esecutivo con R. D. 01/07/37 n° 1379.

## CAPO VII

### TRASPORTO DI CADAVERI VERSO STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO E DA O PER DISTANZE SUPERIORI A 100 KM

#### **Art. 44 - Introduzione nel paese di cadaveri provenienti da uno stato non aderente alla convenzione internazionale di Berlino**

Per l'introduzione nel Paese di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione dei cadaveri deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di una certificazione della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
- c) autorizzazione alla sepoltura dell'autorità competente del Paese di estradizione; d) certificato medico dal quale risulti la causa di morte.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra la richiesta telegraficamente o con sistema telematico adeguato e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Sindaco del Comune dove il cadavere è diretto, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri.

#### **Art. 45 - Estradizione di cadaveri diretti verso uno stato non aderente alla convenzione**

Per l'estradizione dal Paese di cadaveri diretti verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso, corredata dei seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di morte;
- b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. 10. 9. 1990 n. 285 nel caso di morte per malattia infettiva diffusiva anche quanto previsto nel caso specifico,
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
- d) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto;
- e) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso. Il Sindaco ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Sindaco del Comune di frontiera attraverso la quale il cadavere dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il Sindaco agisce come delegato del Ministero della sanità.

#### **Art. 46 - Comunicazione al Prefetto**

Del rilascio dell'autorizzazione o del passaporto mortuario va informato il Prefetto della Provincia di frontiera di transito del feretro.

#### **Art. 47 - Duplice cassa per il trasporto**

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, i cadaveri devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro, nel senso della larghezza, con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Qualora la cassa metallica sia interna, ma dotata di valvola o altro dispositivo omologato atto a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione, la cerchiatura è superflua. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti meno di 100 km., salvo il caso previsto dall'art. 25 DPR 285/90 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito del cadavere al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

## **CAPO VIII**

### **TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO**

#### **Art. 48 - Trasporto di cadaveri da e per lo stato della Città' del Vaticano**

Il trasporto dei cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione tra la Santa Sede e l'Italia

## **CAPO IX**

### **MORTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE**

#### **Art. 49 - Precauzioni in caso di morte dovuta a malattia diffusiva**

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie diffuse comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è vestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che l'autorità sanitaria non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in altra sede può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso saranno determinate dall'Autorità sanitaria.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

#### **Art. 50 - Avviso di morte per malattia diffusiva**

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse (comprese nell'elenco Pubblicato dal Ministero della Sanità) il Medico deve darne subito avviso al Sindaco che provvede a informare l'A.U.S.L. competente.

#### **Art. 51 - Periodo di osservazione in caso di morte per malattia diffusiva**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa (compresa nell'elenco del Ministero della Sanità) o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario o del Sindaco si può ridurre il tempo a meno di 24 ore.

(Il Coordinatore Sanitario della U.S.L. adotta le misure cautelative ritenute necessarie).

## CAPO X

### TUMULAZIONE DELLE CENERI DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

#### **Art. 52 - Disposizioni per la tumulazione delle ceneri degli animali d'affezione**

La tumulazione delle ceneri degli animali d'affezione è consentita, ove lo spazio lo consenta, esclusivamente nei loculi, ossari o tombe di famiglia e gruppi familiari già occupati dal proprietario deceduto o da altro defunto che abbia fatto parte del nucleo familiare del padrone e che deve essere specificato nella richiesta di tumulazione.

La tumulazione avviene previa autorizzazione scritta del concessionario della sepoltura o dei suoi eredi legittimi, secondo le modalità di autorizzazione previste negli articoli precedenti per la tumulazione delle persone defunte.

Per animali d'affezione si intende qualsiasi animale tenuto per compagnia o diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari; in particolare, possono essere tumulati animali quali cani, gatti, uccelli, conigli e tutti gli altri animali domestici comunemente tenuti per compagnia.

La volontà di tumulare le ceneri dell'animale d'affezione deve essere formalizzata tramite apposita modulistica da presentare al gestore cimiteriale, con il pagamento di una tariffa speciale per l'estensione del diritto d'uso della sepoltura, stabilita dal Comune, oltre agli oneri relativi alle operazioni di tumulazione.

La dichiarazione di proprietà dell'animale, fornita dai familiari o eredi, è sufficiente a confermare il possesso dell'animale d'affezione, non essendo prevista la registrazione ufficiale di proprietà all'anagrafe per animali quali roditori, uccellini o altri piccoli animali da compagnia.

Prima della tumulazione, deve essere presentato agli operatori cimiteriali il certificato di cremazione rilasciato da un impianto autorizzato ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009, contenente i dati dell'animale e del proprietario.

L'urna cineraria, sigillata, dovrà essere dotata di una targa riportante la specie e il nome dell'animale, la data di cremazione e, se disponibile, il numero identificativo del microchip ad esso assegnato.

L'Ufficio competente per i servizi cimiteriali annoterà la presenza delle ceneri dell'animale in un apposito registro, garantendone la tracciabilità.

Le operazioni di tumulazione ed estumulazione degli animali d'affezione saranno soggette alle stesse tariffe applicate per la movimentazione delle ceneri di persone defunte.

La tumulazione dovrà avvenire nel rispetto della sacralità e del decoro del cimitero, evitando qualsiasi alterazione dell'ambiente circostante; sulla lapide della sepoltura non potrà essere inserita alcuna epigrafe relativa al nominativo dell'animale d'affezione, né potranno essere collocate fotografie che lo raffigurano, fatta eccezione per quelle che ritraggano anche il padrone tumulato insieme all'animale. È invece prevista l'installazione di un accessorio, come ad esempio una medaglia o una targhetta, che richiami la memoria dell'animale e ne segnali la presenza all'interno della sepoltura, a condizione che tale accessorio sia preventivamente autorizzato dal gestore cimiteriale.

È espressamente vietato il conferimento delle ceneri dell'animale nel cinerario o ossario comune, così come la loro dispersione all'interno del cimitero.

In caso di traslazione del defunto con cui l'animale è stato associato nella richiesta di tumulazione, anche le ceneri dell'animale dovranno essere trasferite con esso, se lo spazio di destinazione lo consente; in caso contrario, dovranno essere ritirate dai richiedenti della traslazione.

Qualora si verifichi la cessazione della concessione di una sepoltura per scadenza, revoca, decadenza, rinuncia o soppressione del cimitero, se le ceneri dell'animale tumulate al suo interno non vengono rivendicate dai parenti del defunto a cui erano associate, queste verranno trasferite in un'area cimiteriale dedicata, individuata dal gestore cimiteriale, in attesa di ulteriori disposizioni nel rispetto della normativa vigente.

## **CAPO XI**

### **DECORRENZA DEL REGOLAMENTO**

#### **Art. 53 - Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.